



Comune di
Almè
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON SINGOLI
VOLONTARI PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
SOLIDARISTICHE

TESTO VIGENTE COORDINATO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34 DEL 26/09/2011
AGGIORNATO CON MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI APPROVATE CON
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 16/04/2020

Art. 1

1. Il **Comune**, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco, denominato **"Elenco dei singoli volontari"**, che si istituisce con la deliberazione consiliare di approvazione del presente regolamento.
2. Le attività solidaristiche di cui al comma precedente sono così di seguito individuate:
 - a) assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona (con particolare riferimento agli anziani ed ai portatori di handicap), nonché presso i luoghi di incontro, di socializzazione e del tempo libero, al fine di favorire inserimento e integrazione sociale;
 - b) assistenza a prevalente aiuto alla persona presso strutture residenziali e semi-residenziali (con particolare riferimento agli anziani ed ai portatori di handicap);
 - c) attività di segretariato sociale a favore di persone anziane, adulti e famiglie in condizioni di disagio sociale e portatori di disabilità;
 - d) sorveglianza presso le strutture scolastiche negli orari di entrata e uscita studenti e nei locali mensa durante il consumo del pasto limitatamente all'interno dell'edificio scolastico;
 - e) sorveglianza durante l'attraversamento stradale da parte degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
 - f) collaborazione per attivazione percorsi casa/scuola sicuri;
 - g) attività di sostegno scolastico ed educativo a studenti in difficoltà da svolgersi presso strutture a gestione comunale o presso il domicilio degli utenti;
 - h) sorveglianza/assistenza durante il servizio di trasporto scolastico per alunni della scuola dell'obbligo e per i bambini della scuola dell'infanzia se assunto dal Comune;
 - i) trasporti di carattere sociale;
 - j) sorveglianza ed informazione al pubblico presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale (ad es. teatro, museo, biblioteca, ecc.) per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
 - k) sorveglianza e allestimento attrezzature durante manifestazioni pubbliche a carattere sociale, culturale, folkloristico, ricreativo e sportivo;
 - l) sorveglianza e cura di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche a carattere sociale, culturale, folkloristico, ricreativo e sportivo;
 - m) attività di supporto al trattamento fisico dei documenti della Biblioteca comunale;
 - n) partecipazione a progetti culturali e per il tempo libero, quali raccolta di testimonianze e documentazione, allestimento di mostre, manifestazioni, letture pubbliche, ecc.;
 - o) piccole manutenzioni aree verdi e/o patrimonio comunale in genere;
 - p) collaborazione per la realizzazione di progetti volti a favorire l'integrazione sociale e/o culturale dei cittadini stranieri;
 - q) collaborazione in attività concordate con gli uffici per cura e sorveglianza di parchi, giardini, aree verdi attrezzate, spazi giochi e aggregativi;
 - r) collaborazione per iniziative pubbliche relative a campagne di sensibilizzazione/promozione/informazione rispetto a tematiche sociali e socio-sanitarie, per la realizzazione di servizi sociosanitari integrati;

- s) collaborazione in iniziative culturali, sociali, ricreative e sportive organizzate dal **Comune** al fine di promuovere il territorio e i cittadini;
- t) attività di distribuzione ai cittadini di materiale informativo dell'Ente.

Art. 2

1. Nell'apposito elenco sono iscritte, su loro richiesta scritta, le persone di età superiore ai 18 anni, che intendono svolgere attività di volontariato secondo le finalità del presente regolamento, residenti, domiciliate o con fissa dimora nel territorio comunale. Il richiedente, deve dichiarare, sotto personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e specificare:
 - nome e cognome, data di nascita, residenza e domicilio (se diversi), codice fiscale, recapito telefonico o cellulare;
 - godimento dei diritti civili e politici e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;
 - il titolo di studio posseduto;
 - l'eventuale titolo professionale posseduto, che sia rilevante ai fini dell'inserimento nell'elenco;
 - le esperienze professionali maturate o le prestazioni volontarie svolte;
 - eventuali preferenze relative al settore di attività;
 - la disponibilità in termini di tempo.
2. Il **Responsabile del Servizio Affari Generali**, istruita ed esaminata l'istanza, autorizza con proprio atto l'inserimento del volontario nel suddetto elenco comunale comunicandolo all'interessato oppure comunica il motivato provvedimento di diniego di iscrizione.

Art. 3

1. Costituisce causa di cancellazione dall'elenco:
 - a. l'espressa rinuncia dell'interessato;
 - b. l'accertata mancanza o perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
 - c. gravi negligenze nello svolgimento delle attività, con particolare riferimento a comportamenti lesivi dei diritti e delle dignità degli utenti, risultanti da comunicazione scritta da parte del Servizio comunale interessato o da parte degli utenti delle prestazioni;
 - d. ripetuti e immotivati rifiuti a svolgere le attività per le quali aveva dichiarato disponibilità.e) la cessazione dell'attività solidaristica per la quale il volontario è stato iscritto nell'elenco; (1)
f) l'inoperatività accertata del volontario per un periodo superiore a dodici mesi continuativi. (1)

Art. 4

(1) lettera aggiunta con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del C.C. n. 6 del 16/04/2020.

1. Il **Comune** non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità o uso di macchinari complessi o lo svolgimento di attività che richiedano titoli specifici non in possesso del volontario (es. patentini, abilitazioni, ecc.).

Art. 5

1. Il **Comune** può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'art. 1 solo se non in contrasto con lo spirito della legge 11 agosto 1991, n. 266, che nell'ambito del variegato mondo della solidarietà ha individuato come interlocutore privilegiato dell'ente pubblico il volontariato organizzato e della Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1.
2. Il **Comune** può, altresì, avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'art. 1 anche ad integrazione e/o completamento di quelle svolte in convenzione con altre organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o società cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, nei seguenti casi:
 - a) inesistenza di tali soggetti sul territorio;
 - b) loro indisponibilità;
 - c) mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti previsti nella dotazione organica del **Comune**, né la rinuncia alla copertura di eventuali posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 6

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con il **Comune** per una o più delle attività di cui all'art. 1 si coordinano con il **Responsabile del Servizio Affari Generali** o suo delegato, al quale compete:
 - a. accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti (Ufficio Igiene Pubblica, Servizi socio-sanitari dell'ASL, ecc.) che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
 - b. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni di eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c. verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici con il volontario, visite sul posto, verifiche e/o colloqui con l'utenza, effettuati anche disgiuntamente.
2. All'inizio delle attività il **Responsabile del Servizio Affari Generali** predispone di comune accordo con i volontari interessati il programma operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 7

1. Qualora le attività di cui all'art. 1 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, il **Comune** si impegna, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed

aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Art. 8

1. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al **Responsabile del Servizio Affari Generali** delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 9

1. Il **Comune** è tenuto a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
2. Il **Comune** è tenuto, inoltre, a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico del **Comune** stesso.

Art. 10

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
2. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Il **Comune** può, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, rimborsare ai volontari esclusivamente la eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie.
3. Al fine dell'eventuale rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontariato richiedente il rimborso. Ai fini fiscali il "rimborso spese" non documentato sarà assoggettato alle ritenute di legge come da disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 11

1. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con il **Comune** devono essere provvisti, a cura del **Comune** stesso, di cartellino identificativo che, portato in modo visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 12

1. Il **Comune** si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente ovvero in forma associata.
2. Il **Comune** si impegna inoltre a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
3. Il **Comune** può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art 1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art. 13

1. Lo svolgimento di attività di volontariato presso il **Comune** non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 14

1. Gli elenchi di cui all'art. 1 possono essere liberamente consultati dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario.
2. I cittadini debbono essere adeguatamente informati che il **Comune** non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontariato prestatore dell'attività assistenziale, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.

Art. 15

1. All'atto dell'instaurarsi di collaborazione fra il **Comune** e i singoli volontari, questi e il **Responsabile del Servizio Affari Generali** sono tenuti a sottoscrivere apposti accordi riguardanti:

per il Comune:

- a) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
- b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;

- c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- d) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività volontarie, ovvero per la responsabilità civile verso terzi.

per i Volontari:

- a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b) l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il **Responsabile del Servizio Affari Generali**, nell'ambito dei programmi impostati dal **Comune** assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente, delle persone a favore delle quali svolgono l'attività e della normativa/regolamenti sulla privacy, adottati dal **Comune**.